



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere-Rel.
ANDREA ZULIANI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere

Oggetto:

DITTA	INSEGNA
DOMINIO	

Ud.22/11/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4784/2019 R.G. proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) ,
presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

Società (omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
((omissis)) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(omissis)



-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4771/2018 depositata il 11/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa

Il Tribunale di Roma ha accolto, per quanto ancora rileva, la domanda di (omissis), titolare della ditta individuale (omissis), diretta a far accertare l'avvenuto compimento a proprio danno di atti di concorrenza sleale per confusione, realizzati da (omissis), titolare della ditta individuale (omissis), mediante utilizzazione dell'insegna (omissis) suscettibile di creare confusione a causa della vicinanza degli esercizi commerciali e dell'identità di attività svolta nell'ultimo biennio, nonché mediante l'invio di alcune missive tese a richiedere denaro per evitare l'intrapresa di attività concorrenziale.

Il tribunale ha rigettato, di contro, la riconvenzionale del (omissis) e la correlata sua domanda di risarcimento dei danni.

Il gravame del predetto (omissis) è stato respinto dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 4771 del 2018, avverso la quale è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi.

Resiste con controricorso la società (omissis).

Ragioni della decisione

I. – Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2958, n. 1, cod. civ., in quanto la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della insussistenza dei requisiti per il legittimo uso dell'insegna (omissis) da parte del (omissis) fino al 2003; ciò in base alle risultanze della DD 1699/2000 e del diniego di autorizzazione opposto dal Comune di Roma fino all'installazione della diversa insegna (omissis).



II. - Il motivo, che sottende un errore nell'apprezzamento del preuso, è inammissibile perché riflette una critica di merito, oltre tutto non conducente rispetto a quanto specificamente affermato in sentenza.

La corte d'appello, infatti, ha per un verso confermato l'assunto del tribunale secondo il quale (omissis) già utilizzava l'insegna (omissis) quanto meno dall'anno 2000, tanto che il rifiuto opposto dal comune aveva avuto a oggetto solo il tipo di insegna a bandiera bifacciale, e non anche l'insegna in sé con la dicitura su di essa apposta; e per altro verso ha smentito, poiché non provata, la tesi (ancora oggi inammissibilmente sostenuta dal ricorrente in questa sede di legittimità) per cui il tribunale avrebbe confuso l'insegna (omissis) con quella ((omissis)) invece riferita a (omissis); per altro verso ancora, e risolutivamente, ha escluso la rilevanza del preuso eccepito da (omissis), perché egli aveva mancato di utilizzare il segno per un periodo di tempo assai lungo.

Da quest'ultimo punto di vista la sentenza non risulta punto censurata.

Tanto è sufficiente a rendere il motivo di ricorso inammissibile, perché neppure in astratto la critica sarebbe decisiva secondo la funzione propria del giudizio di cassazione.

III. - Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 e 2729 cod. civ., e l'omesso esame di fatto decisivo, a proposito della negazione della diversità di insegna tra (omissis) di (omissis). La corte d'appello, secondo il ricorrente, non avrebbe operato un vero raffronto tra i segni e non avrebbe rilevato la circostanza che la prima insegna del (omissis) era stata rimossa nel 2002, cosicché quella nuova sarebbe stata utilizzata solo a partire dal 2003.

IV. - Il motivo è inammissibile perché totalmente versato in fatto ed eccentrico rispetto alla *ratio decidendi*.

La corte d'appello ha confermato l'accertamento del giudice di primo grado secondo il quale la concorrenza sleale era consistita nell'avvenuto utilizzo, da parte di (omissis), dell'insegna (omissis),



suscettibile di creare confusione con l'attività svolta da (omissis) sotto l'insegna (omissis), al di là della divergenza di scrittura della consonante "omi" secondo l'alfabeto romano o quello greco.

In tal modo la corte ha mostrato di operare giustappunto il raffronto tra i segni, che il ricorrente dice non esser stato fatto.

Quanto all'avere (omissis) utilizzato la prima insegna in modo abusivo, si tratta di affermazione di cui la corte d'appello ha motivatamente escluso il fondamento. Per cui insistere sulla divergente realtà implica una critica alla ricostruzione in fatto, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità.

V. - Il controricorso della società (omissis) è inammissibile, e tanto rileva ai fini delle spese processuali.

La società difatti non è stata parte del giudizio di merito, che ha coinvolto il (omissis) quale imprenditore individuale.

Donde la sua posizione è assimilabile a quella di un interventore.

Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicitare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà è riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa, oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (v. Cass. Sez. 1 n. 6774-22, Cass. Sez. 3 n. 25423-19).

Tuttavia, non emerge dal controricorso se la posizione della società sia per l'appunto quella di un successore nel diritto controverso di (omissis), non essendovi menzione dell'eventualità dell'avvenuto conferimento dell'azienda individuale nella società stessa.

È invero il fenomeno di una azienda individuale conferita in società che, restando estraneo alle ipotesi previste dall'art. 2498 cod. civ. (v. Cass. Sez. 1 n. 5141-02, Cass. Sez. 3 n. 17425-19), configura un conferimento in natura con l'acquisto della posizione di socio da parte



del titolare dell'azienda. Questo postulerebbe dedotto il trasferimento (anche) del diritto controverso relativo alla concorrenza sleale subita dal conferente, ma a patto di considerare specificato ciò che (il conferimento) dal controricorso non si apprezza affatto.

Non deve quindi provvedere sulle spese della controricorrente.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso e la costituzione della società (omissis) .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 22 novembre 2022.

Il Presidente

